



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 395 DEL 23/11/2023

INDIRIZZI PER LA PRIMA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 201/2022.

UFFICIO ENTI PARTECIPATI

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di Novembre alle ore 11:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	X	--
2	LONGONI EGIDIO	VICESINDACO	X	--
3	ABBA' CARLO	ASSESSORE	X	--
4	BETTIN ARIANNA	ASSESSORE	X	--
5	FUMAGALLI ANDREINA LAURA	ASSESSORE	X	--
6	GUIDETTI VIVIANA	ASSESSORE	X	--
7	LAMPERTI MARCO	ASSESSORE	X	--
8	MOCCIA AMBROGIO	ASSESSORE	X	--
9	RIVA EGIDIO	ASSESSORE	X	--
10	TURATO GIADA	ASSESSORE	X	--

10

0

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**

Assiste il Segretario Generale: **Franco Andrea Barbera**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, illustra la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NDIRIZZI PER LA PRIMA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 201/2022.

PREMESSO che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (nel prosieguo anche “Decreto Riordino”), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un’attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell’art. 4, a «tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale», con esclusione dei «servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale» (art. 35), nonché degli «impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane» (art. 36);
- i servizi pubblici locali «rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» (art. 3, co. 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l’Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall’Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria;
- in particolare, i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:

a) a rilevanza economica:

i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, co. 1 lett. c).

La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell’esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento.

La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell’ente stesso, avendo riguardo all’impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o

per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);

b) non meramente strumentali alle finalità dell'Ente:

i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

La differenza tra "servizio pubblico locale" e "servizio strumentale" può essere ricondotta a quella tra "concessione di pubblico servizio" e "appalto pubblico di servizi".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l'appalto si ha «per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4890/2009).

Ed ancora, «nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione compensare l'attività svolta dal privato» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3333/2006);

c) a rete e non a rete:

il Decreto, all'art. 2, co. 1 lettera d), definisce "servizi pubblici locali a rete" i «servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente».

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, appunto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D. Lgs. n. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

PREMESSO, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

- a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società in house;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

DATO ATTO che:

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

- tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- essa rileva, inoltre:
 - a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, co. 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - b) la misura del ricorso all'affidamento a società in house;
 - c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
 - con riferimento ai servizi affidati alle società in house, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5);

DATO ATTO, inoltre, che:

- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);
- per quanto riguarda la decorrenza dell'adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione va effettuata «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, co. 3), ossia **entro il 31/12/2023**;
- per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà alla situazione esistente al 31/12/2022;

VERIFICATO che:

- relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada);
- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 201/2022, ha adottato le

linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità;

- da tali atti si evince che, in sede di prima applicazione, sono stati considerati i seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;
- per gli stessi sono stati individuati gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico;

DATO ATTO che la norma fa distinzione tra servizi pubblici locali a rete e non a rete, qualificando i servizi pubblici locali a rete quelli in relazione ai quali le Autorità di Regolazione, per gli ambiti di competenza, abbiano individuato gli indicatori per il monitoraggio del servizio e precisamente: servizio idrico integrato, ciclo integrato dei rifiuti, Trasporto Pubblico Locale su strada (TPL);

CONSIDERATO che:

- l'art. 30 del Decreto prevede l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;
- pertanto, le relazioni relative ai servizi a rete verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito, o di bacino ossia: dall'ATO Monza e Brianza per il servizio idrico integrato, dall'Agenzia di Bacino per il TPL;
- per quanto riguarda il servizio del ciclo integrato dei rifiuti, in mancanza dell'attivazione dell'autorità d'ambito da parte della Regione Lombardia, l'attuale modalità di gestione vede l'intero processo di spazzamento, raccolta, recupero e smaltimento, nonché riscossione della tariffa relativa, non è affidato in modo integrato ad un unico concessionario, ma è gestito in modo frammentato tra diversi operatori, selezionati tramite gara d'appalto, mentre la tariffa non è stata istituita, e l'ente riscuote dagli utenti la TARI. Per tale motivo è attualmente allo studio la qualificazione del servizio e la verifica di nuove modalità di gestione, e si ritiene di rinviare la sua ricognizione al prossimo anno;

DATO ATTO CHE i servizi pubblici locali non a rete per i quali il Ministero abbia elaborato gli indicatori di qualità sono, in fase di prima applicazione della norma i seguenti: **parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;**

RITENUTO per tutto quanto sopra di disporre che, in sede di prima applicazione del D.Lgs. 201/2022, il Comune effettuerà la ricognizione per i soli servizi pubblici locali non a rete, in relazione ai quali il Ministero ha individuato gli indicatori, come sopra individuati, le che relative relazioni ricognitive saranno predisposte dagli Uffici comunali competenti per materia, in collaborazione tra loro e con i soggetti giuridici affidatari dei servizi;

VERIFICATO che:

- l'unico tra i servizi sopra indicati, individuati in prima applicazione dal Ministero, affidato ad una società in house del Comune di Monza, la cui relazione ricognitiva, secondo il Decreto Riordino, costituisce Appendice al Piano di razionalizzazione, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, è il servizio di gestione della sosta tariffata

su aree e strutture pubbliche destinate a parcheggio ubicate nel territorio comunale, affidato alla Società Monza Mobilità S.r.l.;

- tra i servizi sopra indicati, è stata condotta una verifica dalla quale è emerso che i servizi cimiteriali propriamente detti, cioè la gestione della Polizia Mortuaria (funzione di governo) e la gestione delle concessioni cimiteriali, sono gestiti in amministrazione diretta in economia, mentre la gestione dei servizi necroscopici e manutentivi (affossatori, operai e custodi), sono affidati con gara a società esterna, ma non si qualificano come servizi pubblici locali, e che quindi l'unico servizio pubblico locale a rilevanza economica risulta essere l'illuminazione votiva;
- per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi, la ricognizione ricomprenderà, come previsto dalla normativa, solo quelli che risultano gestiti dal Comune di Monza come servizi a rilevanza economica, ove l'utenza versa un corrispettivo per l'utilizzo diretto dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive, a soggetti la cui caratteristica soggettiva sia di essere soggetti operanti nel mercato, e quindi che operano a scopo di lucro, escludendo dall'applicazione della norma le associazioni sportive dilettantistiche, per mancanza del requisito soggettivo della rilevanza economica, cioè essere operatori in un mercato competitivo, inteso in termini di realizzazione di un profitto;
- che pertanto, tra la gestione degli impianti sportivi, rientrano nella fattispecie dei servizi pubblici locali (non a rete) di rilevanza economica le piscine comunali, gestite dal Comune di Monza tramite concessione, mentre, per quanto riguarda gli altri impianti in concessione, i due impianti più rilevanti, Stadio (Upower Stadium) e Palazzetto dello Sport, si caratterizzano come concessioni di impianti e non di servizio, mentre tutti gli altri impianti sportivi in concessione con obblighi di servizio, sono affidati a enti privi di scopo di lucro (i.e. associazioni sportive dilettantistiche);

RITENUTO, quindi, di circoscrivere la ricognizione, almeno in fase di prima applicazione della disciplina, ai servizi sopra indicati e precisamente: i **parcheggi, gli impianti sportivi, limitatamente alle piscine comunali, il servizio di illuminazione votiva e il trasporto scolastico**;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

VISTA la competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, all'adozione del presente atto, volto a delineare la cornice entro cui verrà attuata l'attività amministrativa ed avente contenuto orientativo con finalità organizzative, ferma restando la competenza dei Dirigenti ad adottare i provvedimenti all'uopo necessari;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 201/2022 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica";

- il D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica”;
- la Tabella “Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D.Lgs. 201/2022”, pubblicata nel sito dell’ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, trasporto pubblico locale su strada);
- il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in data 25/09/2023 avente ad oggetto la “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D.lgs. n. 201 del 2022”, pubblicato in data 25/09/2023;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0102/6.17.35 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell’unità organizzativa UFFICIO ENTI PARTECIPATI come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA GENERALE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: SINDACO PAOLO PILOTTO

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre che, per tutte le motivazioni espresse in premessa, in questa prima fase di applicazione della normativa sui servizi pubblici locali di cui al D.Lgs. n. 201/2022, il perimetro della ricognizione venga individuato in tutti e soli servizi pubblici locali non a rete per i quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione di quanto disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato lo schema contenente l’individuazione degli indicatori di qualità, ad esclusione dei servizi cimiteriali in quanto gestiti in economia, ossia: **parcheggi, impianti sportivi, (limitatamente alla gestione delle piscine comunali), illuminazione votiva e trasporto scolastico;**
- 3) di dare atto che per i servizi pubblici locali non a rete, individuati al punto 2), le relative relazioni ricognitive verranno predisposte dagli Uffici comunali competenti per materia, in collaborazione tra loro e con i soggetti giuridici

affidatari, e trasmesse alla Responsabile del Servizio Supporto Organi Istituzionali - Enti Partecipati - Funzioni Ausiliarie, tassativamente entro lunedì 11 dicembre 2023, e che le stesse verranno dalla stessa collazionate nella Relazione di ricognizione da approvarsi con successivo atto di Giunta Comunale entro il 31/12/2023;

- 4) di dare atto che la sola Relazione riferita al servizio di gestione della sosta tariffata, gestito tramite società interamente partecipata dal Comune di Monza, in modalità “in house”, sarà allegata alla Delibera di ricognizione delle partecipazioni e verrà approvata contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate, di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;
- 5) di rinviare al 2024 il completamento dell'attività istruttoria al fine di identificare i servizi oggetto della rendicontazione e di completare la Relazione ricognitiva con gli eventuali ulteriori servizi pubblici a rilevanza economica, a rete e non a rete, che andranno a completare l'adempimento previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;
- 6) di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);
- 7) di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);
- 8) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, come illustrato dal Sig. Sindaco PILOTTO PAOLO;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di delibera: “INDIRIZZI PER LA PRIMA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 201/2022” come sopra riportata;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 395 DEL 23/11/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera



99000 - SEGRETERIA GENERALE
99410 - UFFICIO ENTI PARTECIPATI

99401 - SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI-ENTI PARTECIPATI-FUNZIONI AUSILIARIE
Responsabile: PELLEGRINI ELENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PRIMA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 201/2022.

PREMESSO che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (nel prosieguo anche "Decreto Riordino"), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell'art. 4, a «tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale», con esclusione dei «servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale» (art. 35), nonché degli «impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane» (art. 36);
- i servizi pubblici locali «rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» (art. 3, co. 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l'Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria;
- in particolare, i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:

a) a rilevanza economica:

i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed

economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, co. 1 lett. c).

La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento.

La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);

b) non meramente strumentali alle finalità dell'Ente:

i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

La differenza tra "servizio pubblico locale" e "servizio strumentale" può essere ricondotta a quella tra "concessione di pubblico servizio" e "appalto pubblico di servizi".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l'appalto si ha «per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4890/2009).

Ed ancora, «nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione compensare l'attività svolta dal privato» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3333/2006);

c) a rete e non a rete:

il Decreto, all'art. 2, co. 1 lettera d), definisce "servizi pubblici locali a rete" i «servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente».

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, appunto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D. Lgs. n. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

PREMESSO, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;

b) affidamento a società mista;

c) affidamento a società in house;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

DATO ATTO che:

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

- tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;

- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- essa rileva, inoltre:

a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, co. 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;

b) la misura del ricorso all'affidamento a società in house;

c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

- con riferimento ai servizi affidati alle società in house, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5);

DATO ATTO, inoltre, che:

- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;

- il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);

- per quanto riguarda la decorrenza dell'adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione va effettuata «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, co. 3), ossia **entro il 31/12/2023**;

- per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà alla situazione esistente al 31/12/2022;

VERIFICATO che:

- relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada);

- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità;

- da tali atti si evince che, in sede di prima applicazione, sono stati considerati i seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;

- per gli stessi sono stati individuati gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico;

DATO ATTO che la norma fa distinzione tra servizi pubblici locali a rete e non a rete, qualificando i servizi pubblici locali a rete quelli in relazione ai quali le Autorità di Regolazione, per gli ambiti di competenza, abbiano individuato gli indicatori per il monitoraggio del servizio e precisamente: servizio idrico integrato, ciclo integrato dei rifiuti, Trasporto Pubblico Locale su strada (TPL);

CONSIDERATO che:

- l'art. 30 del Decreto prevede l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

- pertanto, le relazioni relative ai servizi a rete verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito, o di bacino ossia: dall'ATO Monza e Brianza per il servizio idrico integrato, dall'Agenzia di Bacino per il TPL;

- per quanto riguarda il servizio del ciclo integrato dei rifiuti, in mancanza dell'attivazione dell'autorità d'ambito da parte della Regione Lombardia, l'attuale modalità di gestione vede l'intero processo di spazzamento, raccolta, recupero e smaltimento, nonché riscossione della tariffa relativa, non è affidato in modo integrato ad un unico concessionario, ma è gestito in modo frammentato tra diversi operatori, selezionati tramite gara d'appalto, mentre la tariffa non è stata istituita, e l'ente riscuote dagli utenti la TARI. Per tale motivo è attualmente allo studio la qualificazione del servizio e la verifica di nuove modalità di gestione, e si ritiene di rinviare la sua ricognizione al prossimo anno;

DATO ATTO CHE i servizi pubblici locali non a rete per i quali il Ministero abbia elaborato gli indicatori di qualità sono, in fase di prima applicazione della norma i seguenti: **parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;**

RITENUTO per tutto quanto sopra di disporre che, in sede di prima applicazione del D. Lgs. 201/2022, il Comune effettuerà la ricognizione per i soli servizi pubblici locali non a rete, in relazione ai quali il Ministero ha individuato gli indicatori, come sopra individuati, le che relative relazioni ricognitive saranno predisposte dagli Uffici comunali competenti per materia, in collaborazione tra loro e con i soggetti giuridici affidatari dei servizi;

VERIFICATO che:

- l'unico tra i servizi sopra indicati, individuati in prima applicazione dal Ministero, affidato ad una società in house del Comune di Monza, la cui relazione ricognitiva, secondo il Decreto Riordino, costituisce Appendice al Piano di razionalizzazione, di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, è il servizio di gestione della sosta tariffata su aree e strutture pubbliche destinate a parcheggio ubicate nel territorio comunale, affidato alla Società Monza Mobilità S.r.l.;

- tra i servizi sopra indicati, è stata condotta una verifica dalla quale è emerso che i servizi cimiteriali propriamente detti, cioè la gestione della Polizia Mortuaria (funzione di governo) e la gestione delle concessioni cimiteriali, sono gestiti in amministrazione diretta in economia, mentre la gestione dei servizi necroscopici e manutentivi (affossatori, operai e custodi), sono affidati con gara a società esterna, ma non si qualificano come servizi pubblici locali, e che quindi l'unico servizio pubblico locale a rilevanza economica risulta essere l'illuminazione votiva;

- per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi, la ricognizione ricomprenderà, come previsto dalla normativa, solo quelli che risultano gestiti dal Comune di Monza come servizi a rilevanza economica, ove l'utenza versa un corrispettivo per l'utilizzo diretto dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive, a soggetti la cui caratteristica soggettiva sia di essere soggetti operanti nel mercato, e quindi che operano a scopo di lucro, escludendo dall'applicazione della norma le associazioni sportive dilettantistiche, per mancanza del requisito soggettivo della rilevanza economica, cioè essere operatori in un mercato competitivo, inteso in termini di realizzazione di un profitto;

- che pertanto, tra la gestione degli impianti sportivi, rientrano nella fattispecie dei servizi pubblici locali (non a rete) di rilevanza economica le piscine comunali, gestite dal Comune di Monza tramite concessione, mentre, per quanto riguarda gli altri impianti in concessione, i due impianti più rilevanti, Stadio (Upower Stadium) e Palazzetto dello Sport, si caratterizzano come concessioni di impianti e non di servizio, mentre tutti gli altri impianti sportivi in concessione con obblighi di servizio, sono affidati a enti privi di scopo di lucro (i.e. associazioni sportive dilettantistiche);

RITENUTO, quindi, di circoscrivere la ricognizione, almeno in fase di prima applicazione della disciplina, ai servizi sopra indicati e precisamente: i **parcheggi, gli impianti sportivi, limitatamente alle piscine comunali, il servizio di illuminazione votiva e il trasporto scolastico**;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

VISTA la competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, all'adozione del presente atto, volto a delineare la cornice entro cui verrà attuata l'attività amministrativa ed avente contenuto orientativo con finalità organizzative, ferma restando la competenza dei Dirigenti ad adottare i provvedimenti all'uopo necessari;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs. 201/2022 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica";

- il D. Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";

- la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022", pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, trasporto pubblico locale su strada);

- il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in data 25/09/2023 avente ad oggetto la "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 201 del 2022", pubblicato in data 25/09/2023;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0102/6.17.35 - Garantire il coordinamento generale e trasparenza amministrativa;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SEGRETERIA GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: SINDACO PAOLO PILOTTO

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre che, per tutte le motivazioni espresse in premessa, in questa prima fase di applicazione della normativa sui servizi pubblici locali di cui al D. Lgs. n. 201/2022, il perimetro della ricognizione venga individuato in tutti e soli servizi pubblici locali non a rete per i quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità, ad esclusione dei servizi cimiteriali in quanto gestiti in economia, ossia: **parking, impianti sportivi, (limitatamente alla gestione delle piscine comunali), illuminazione votiva e trasporto scolastico;**

3) di dare atto che per i servizi pubblici locali non a rete, individuati al punto 2), le relative relazioni ricognitive verranno predisposte dagli Uffici comunali competenti per materia, in collaborazione tra loro e con i soggetti giuridici affidatari, e trasmesse alla Responsabile del Servizio Supporto Organi Istituzionali - Enti Partecipati - Funzioni Ausiliarie, tassativamente entro lunedì 11 dicembre 2023, e che le stesse verranno dalla stessa collazionate nella Relazione di ricognizione da approvarsi con successivo atto di Giunta Comunale entro il 31/12/2023;

4) Di dare atto che la sola Relazione riferita al servizio di gestione della sosta tariffata, gestito tramite società interamente partecipata dal Comune di Monza, in modalità "in house", sarà allegata alla Delibera di ricognizione delle partecipazioni e verrà approvata contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate, di cui all'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016;

5) Di rinviare al 2024 il completamento dell'attività istruttoria al fine di identificare i servizi oggetto della rendicontazione e di completare la Relazione ricognitiva con gli eventuali ulteriori servizi pubblici a

rilvanza economica, a rete e non a rete, che andranno a completare l'adempimento previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO ENTI PARTECIPATI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PRIMA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 201/2022.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento non ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 23/11/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
